

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

L'attività di polizia amministrativa generale, intesa come la funzione di prevenzione e accertamento degli illeciti amministrativi legati a leggi, regolamenti ed ordinanze, ad esclusione di quella riconducibile all'attività di polizia stradale, costituisce un ambito vastissimo e ricadente, per lo più, nell'ambito disciplinato dalla nota Legge di Depenalizzazione (L.689/1981).

Elementi essenziali di un accertamento di violazione sono:

- ✓ fatto lesivo dell'interesse pubblico;
- ✓ condotta antiggiuridica idonea a realizzare l'evento,
- ✓ assenza di cause esimenti o giustificanti;
- ✓ certezza della paternità della violazione.

Solo alla presenza di questi 4 elementi potremo ritenere che la violazione sia stata correttamente accertata.

Un elemento spesso trascurato, ma che costituisce il punto debole dell'azione di accertamento, riguarda la "certezza" che deve maturarsi nel pubblico ufficiale operante.

Laddove gli elementi in possesso del pubblico ufficiale non siano univoci a descrivere la sequenza "condotta-causalità-evento", l'agente non potrà dirsi "certo" della sussistenza della responsabilità nella violazione.

Laddove questa prima fase sia invece assolta, potrà avviarsi l'iter di contestazione dell'illecito.

Come noto, per espressa previsione codicistica, le violazioni del codice della strada devono essere generalmente contestate immediatamente, salvo i casi espressamente previsti di esclusione da questo preciso obbligo.

Fuori dall'ambito di polizia stradale, questo obbligo non assume carattere perentorio, mapiuttosto ordinatorio.

Il **comma primo dell'art. 14, L. 689/1981**, infatti, recita:

“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.”

Il legislatore, tuttavia, non ha voluto esprimere una “concessione” assoluta all'organo accertatore di poter contestare la violazione in un momento successivo e diverso dall'accertamento.

Al contrario, **tale previsione va letta in combinato con l'art. 13**, il quale prevede che gli organi addetti al controllo, al fine di accertare le violazioni, possono porre in essere tutta una serie di atti di “indagine” quali l'assunzione di informazioni, rilievi, ispezioni ed ogni altra operazione tecnica.

Ne consegue la palese e concreta possibilità che dette attività siano esperite anche in un momento successivo alla commissione dell'illecito, ma anche in assenza del soggetto attivo nella violazione, pertanto nella materiale impossibilità di provvedere

alla contestazione, da un lato per la banale assenza del soggetto al quale contestare, dall'altro per l'esigenza di elaborazione dell'informazione acquisita e strumentale all'accertamento.

La contestazione, nei casi in cui non sia intervenuta immediatamente, avverrà mediante notificazione entro 90 giorni nel luogo di residenza (se sul territorio nazionale) del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido con quest'ultimo (360 giorni se i destinatari della contestazione risiedono all'estero).

La normativa rimanda a generici “estremi della violazione”.

Deve pertanto intendersi che l'atto di contestazione dovrà necessariamente contenere gli elementi fondamentali per la definizione del procedimento che soddisfino i caratteri tipici dell'atto amministrativo:

- ✓ l'intestazione del Pubblico Ufficio procedente;
- ✓ i riferimenti spazio-temporali dell'accertamento;

- ✓ il soggetto trasgressore ed eventuali obbligati; la norma violata e la descrizione puntuale (non generica e definitiva) della condotta e dell'evento che integrano la violazione contestata;
- ✓ la sanzione nella misura ordinaria estintiva della violazione e le eventuali sanzioni accessorie e le modalità di pagamento ed il termine per il pagamento;
- ✓ l'autorità cui fare pervenire memorie o scritti difensivi (si badi bene che spesso si definisce impropriamente come ricorso, ma in realtà non lo è in quanto in questa fase non è ancora ingiunto il pagamento della sanzione);
- ✓ la facoltà di chiedere audizione personale all'autorità competente per materia ed i termini di presentazione delle memorie.